

## REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



Le edizioni ordinarie del bollettino della Regione  
sono suddivise in tre parti così distinte:

## PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

### SEZIONE I

- ◆ Leggi
- ◆ Regolamenti
- ◆ Direttive
- ◆ Circolari

### SEZIONE II

- ◆ Deliberazioni del consiglio regionale
- ◆ Deliberazioni dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale
- ◆ Deliberazioni della giunta regionale
- ◆ Decreti e ordinanze del presidente della giunta regionale
- ◆ Decreti di competenza dei dirigenti regionali
- ◆ Varie

## PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

### SEZIONE I

- ◆ Leggi statali che, a norma dell'art. 123 della Costituzione, approvano norme statutarie per la regione

### SEZIONE II

- ◆ Sentenze e ordinanze della corte costituzionale relative a leggi regionali o statali coinvolgenti la regione in conflitti di attribuzione o riguardanti la legittimità costituzionale di leggi regionali
- ◆ Atti con cui vengono sollevate questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali

### SEZIONE III

- ◆ Atti di organi statali o comunitari la cui pubblicazione, ritenuta di particolare interesse per la Regione, sia disposta dal presidente della giunta regionale
- ◆ Varie

## PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

### SEZIONE I

- ◆ Statuti

### SEZIONE II

- ◆ Avvisi di concorso

### SEZIONE III

- ◆ Avvisi di gara

### SEZIONE IV

- ◆ Varie

SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE COMMA 34 ART. 2 LEGGE 549/95 - FILIALE DI ANCONA

ale, deve essere presentata nelle ore di ufficio, o fatta pervenire, in piego raccomandato, al Servizio Sanità della Giunta Regionale, Via dell'Industria n. 10, Ancona, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l'Amministrazione Regionale non assume responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'aspirante deve dichiarare nella domanda, oltre che il proprio cognome e nome i seguenti dati:

- a) data ed il luogo di nascita;
- b) luogo di residenza;
- c) possesso della cittadinanza italiana;
- d) il Comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) non aver riportato condanne e di non avere procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti, nonché di non avere qualsiasi precedente giudiziario iscrivibile nel casellario giudiziario a norma dell'art. 686 del codice di procedura penale, ovvero le condanne riportate e i procedimenti penali e amministrativi pendenti nonché di avere precedenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziario a norma dell'art. 686 del c.p.p.;
- f) diploma di laurea posseduto;
- g) numero di codice fiscale;
- h) luogo ove l'aspirante desidera che eventuali comunicazioni relative alla selezione gli vengano effettuate. In assenza di dichiarazione le comunicazioni verranno inviate al luogo di residenza.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

Sono esclusi dalla selezione gli aspiranti che presentino domanda mancante di una delle dichiarazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e che non autenticano la firma in calce alla domanda.

#### Art. 4

#### Documenti da allegare alla domanda

Alle domanda dovranno essere allegati i seguenti docu-

menti:

- 1) originale o copia autenticata in bollo del diploma di laurea;
- 2) idonea certificazione comprovante esperienze di studio e di lavoro in materia di organizzazione e di programmazione sanitaria;
- 3) curriculum dettagliato relativo alle attività svolte e ai titoli di studio, professionali e culturali posseduti;
- 4) l'elenco, in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati.

La mancanza di presentazione di uno dei documenti di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo comporta l'esclusione della selezione.

I dati e le notizie di cui ai numeri 2 e 3 potranno essere sottoposti a verifiche e a controlli da parte dell'Amministrazione Regionale; essi non rivestono carattere di segretezza per cui potranno essere resi pubblici nelle forme che la Giunta Regionale riterrà più opportune.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dott. Vito D'Ambrosio)

#### SERVIZIO CACCIA PESCA E TEMPO LIBERO

*Deliberazione della G.R. n. 3076 TR/SCP del 21/10/1996.*

#### **LR 4/96 art. 46 - approvazione dello statuto del collegio delle guide speleologiche e aspiranti guide.**

(Restituita senza rilievi dalla C.C.A.R. con decisione n. 96/538 del 8/11/1996)

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1) di approvare lo statuto presentato dall'Assemblea delle Guide Speleologiche e Aspiranti Guide della Regione Marche come da allegato al presente atto di cui forma parte integrante;

2) di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto del deliberato e per intero dello statuto nel bollettino ufficiale della Regione Marche.

## PROPOSTA DI STATUTO DEL COLLEGIO REGIONALE DELLE GUIDE SPELEOLOGICHE ED ASPIRANTI GUIDA

### art.1 Denominazione; Scopi;Sede

E' istituito nella regione come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio Regionale delle Guide Speleologiche e degli Aspiranti Guida

Il Collegio ha lo scopo di:

- Svolgere tutte le funzioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione nonché l'attività di Guide
- Promuovere e divulgare la Speleologia in tutte le sue specialità, il turismo Speleologico ed Ambientale, la tutela dell'ambiente carsico montano e sotterraneo
- Organizzare su richiesta della Provincia e/o Regione corsi di formazione e/o di aggiornamento per Guide Speleologiche ed Aspiranti Guida
- Organizzare su richiesta di enti corsi di preparazione per Guide Speleologiche, Aspiranti Guida e Tecnici operanti in tutti i settori della Speleologia e le sue specialità.
- la sede provvisoria del Collegio, in attesa di stabilire la sede in locali adeguati, e' in via G. da Fabriano 9 presso il Servizio Sport Caccia Pesca e Tempo Libero della Regione Marche.

### art.2 Membri del Collegio

Del Collegio fanno parte di diritto tutte le Guide Speleologiche e gli Aspiranti Guida iscritti nell'albo regionale, nonché le Guide Speleologiche e gli Aspiranti Guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità residenti nella regione (Guide ed Aspiranti Guida emerite).

1-E' Guida Speleologica chi svolge professionalmente anche in modo non esclusivo e non continuativo le seguenti attività:

- a) accompagnamento di persone in escursioni ed esplorazioni in grotte, cavità naturali, forre, ipogei artificiali;
- b) insegnamento delle tecniche e delle materie professionali speleologiche e complementari

2-La professione si articola in due gradi: Guida Speleologica, Aspirante Guida.

3-La Guida Speleologica svolge le attività di cui al comma 1 del presente articolo.

L'Aspirante Guida può svolgere solo l'attività di accompagnamento in facili grotte naturali limitatamente a quelle di sviluppo orizzontale, con ciò escludendo espressamente quelle in cui si richieda anche solo occasionalmente, l'utilizzo di corde, scalette flessibili e/o attrezzi per la progressione.

4-Gli Aspiranti Guida possono, quando richiesto, coadiuvare con funzioni secondarie l'attività delle Guide Speleologiche secondo le regole stabilite dalla commissione tecnica di cui

all'art.10 e ratificate dal consiglio direttivo.

### art.3 Patrimonio ed esercizi sociali

Il patrimonio e' costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprieta' del Collegio;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

Le entrate del Collegio sono costituite:

- a) dalle quote sociali stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) dalle quote una tantum ;
- c) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- d) dai contributi da parte di enti pubblici o privati;
- e) dalle donazioni di membri del collegio, di privati, di enti pubblici e privati;

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno: entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

### art.4 Assemblea

L'assemblea del Collegio e' formata da tutti i membri del collegio medesimo.

### art.5 Consiglio direttivo

Il Collegio Regionale ha un consiglio direttivo composto da cinque rappresentanti eletti da tutti i membri del collegio e scelti per almeno tre quarti fra le Guide Speleologiche iscritte nel relativo albo.

Il consiglio direttivo resta in carica per tre anni e puo' essere rieletto.

### art.6 Presidente del Collegio

Il direttivo elegge il presidente del Collegio Regionale scegliendolo fra gli iscritti nell'albo delle Guide Speleologiche componenti il direttivo medesimo .

Il presidente resta in carica per tre anni e puo' essere rieletto.

### art.7 Revisori dei conti

La gestione del collegio e' controllata da un sindaco revisore deciso dall'assemblea dei membri.

Dura in carica tre anni e puo' essere rinominato.

**art.8 Funzionamento dell'assemblea**

L'assemblea si riunisce di diritto una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio ,e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne facciano richiesta motivata almeno due componenti.

**art.9 Funzionamento del consiglio direttivo**

Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti

**art.10 Commissione Tecnica; Istruttori-Guida**

1-Il direttivo nomina una commissione tecnica tra le guide speleologiche che hanno conseguito il diploma di Istruttore; la commissione sovrintende all'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 44 e 47 della L.R. n.4/96 ;  
2-Il diploma di Istruttore e' rilasciato, su domanda dell'interessato ,dal consiglio direttivo in carica che ratifica le determinazioni degli Istruttori-Guida al termine della verifica delle capacita' tecniche e didattiche del candidato, da sostenersi in occasione dei corsi di aggiornamento di cui all'art.47 della L.R. n.4/96

**art.11 Vigilanza**

La vigilanza sul Collegio Regionale delle Guide e' esercitata dalla Giunta Regionale .

**art.12 Funzioni del Collegio Regionale**

Spetta all'assemblea del Collegio Regionale:

- a) eleggere il direttivo
- b) approvare annualmente il bilancio del Collegio predisposto dal direttivo
- c) pronunziarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti

**art.13 Funzioni del Consiglio Direttivo**

Spetta al direttivo del Collegio Regionale:

- a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo professionale nonche' l'iscrizione nel medesimo
- b) vigilare sull'osservanza da parte dei componenti del Collegio, delle regole di deontologia professionale, nonche' applicare le sanzioni disciplinari previste all'art.14
- c) mantenere i rapporti con gli organismi e le

associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di Guide di altre regioni ed altri paesi

d) dare parere, ove richiesto, alla Regione e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività di Guide.

e) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e mantenimento di sentieri ed itinerari speleologici, torrentistici ed in aree carsiche, della indagine e dello studio di grotte, cavità naturali ed artificiali, delle opere di disaggio, e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente carsico-montano e sotterraneo e la promozione del turismo speleologico e della Speleologia nelle sue specialità di torrentismo, speleologia glaciale, speleologia urbana etc.

f) organizzare, avvalendosi della commissione tecnica, i corsi di cui agli art. 44 e 47 della L.R. n. 4/96

g) diplomare gli Istruttori-Guida di cui all'articolo 10 del presente statuto secondo le regole stabilite

h) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente carsico-montano, e della pratica della Speleologia e del Torrentismo

i) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti

l) stabilire il tariffario delle prestazioni professionali

m) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla L.R. n. 4/96 e dalla legislazione --

#### art. 14 Sanzioni e ricorsi

1-le Guide Speleologiche e gli Aspiranti Guida iscritti nell'albo professionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme stabilite dalla L.R. n. 4/96 e dalle disposizioni del consiglio direttivo, e secondo la gravità dell'infrazione, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta

b) censura

c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese ad un anno

d) radiazione

2-i provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del Collegio a maggioranza assoluta dei componenti.

Le decisioni sono definitive e sono impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.

#### art. 15 Decadimento dall'Albo

l'iscrizione all'albo delle Guide Speleologiche

ed Aspiranti Guida decade:

- per sanzioni disciplinari
- per il mancato rinnovo della licenza
- per il mancato adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale previsti all'art.47 della L.R. n.4/96

Art.16 Trasferimento in altre regioni o stati

- a)E' ammesso il trasferimento, a domanda della Guida Speleologica, nell'elenco corrispondente di altra regione o stato; non e' ammesso il trasferimento o l'aggregazione dell'Aspirante Guida.
- b)il trasferimento e' disposto dal Collegio Regionale competente per l'albo nel quale e' richiesta l'iscrizione, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza in un comune della regione medesima; il trasferimento comporta la cancellazione dal precedente Albo regionale.
- c)La Guida Speleologica che intende svolgere per periodi determinati l'attivita' di insegnamento in scuole di Speleologia di altre regioni o stati, puo' richiedere l'aggregazione temporanea negli albi per un periodo non superiore ai sei mesi, conservando l'iscrizione nell'albo regionale; l'aggregazione e' disposta dal Collegio Regionale interessato.

Art.17 Esercizio della professione da parte di Guide provenienti da altre regioni o stati

- a)l'esercizio della professione di Guide Speleologiche provenienti da altre regioni o stati con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento della Regione o Stato di provenienza, purché svolto in modo non stabile nella regione, non e' subordinato all'iscrizione nell'albo professionale.
  - b) e' considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto al precedente comma, l'attivita' di Guida Speleologica che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio regionale, ovvero che in essa offra le prestazioni ai clienti per periodi anche non consecutivi superiori ai 15 giorni
  - c)Le Guide Speleologiche e gli Aspiranti Guida provenienti da altre regioni o stati, che intendono svolgere l'attivita' come previsto, sono tenute a darne preavviso al Collegio regionale con 15 giorni di anticipo; devono inoltre essere indicate le date ed i luoghi scelti per l'espletamento dell'attivita'.
- L'attivita' viene autorizzata, previo espletamento delle formalita', con il rilascio di nulla osta
- d)l'inosservanza alle disposizioni di cui al precedente comma comporta l'interdizione all'esercizio dell'attivita' per il periodo interessato.

art.18 Iscrizione all'albo da parte di Guide provenienti da altre regioni o stati

- a)l'iscrizione nell'Albo Regionale, di Guide Speleologiche ed Aspiranti Guida provenienti da altre regioni e stati, e'

subordinata al superamento della verifica tecnico-attitudinale disposta dal direttivo del Collegio Regionale tramite la Commissione Tecnica; l'iscrizione all'Albo Regionale è ratificata previa cancellazione dall'Albo di provenienza.

#### art.19 Scuole

Possono essere istituite scuole per l'insegnamento delle tecniche professionali speleologiche e complementari. Le scuole sono dirette da una Guida Speleologica iscritta nell'albo regionale.

All'attività di una scuola possono partecipare anche gli Aspiranti Guida, secondo le limitazioni previste dal presente statuto.

Il funzionamento delle scuole viene stabilito da apposito regolamento redatto dalla commissione tecnica e ratificato dal direttivo.

#### art.20 Deroghe

Nella prima applicazione del presente statuto viene disposto quanto segue:

1-in deroga a quanto disposto dall'art. 5

e fino al raggiungimento del numero complessivo di 15 Guide Speleologiche ed Aspiranti Guida, il direttivo del Collegio Regionale è scelto dall'assemblea tra gli iscritti negli Albi e formato per almeno tre quarti da Guide Speleologiche e per non più di un quarto da Aspiranti Guida.

2-In deroga a quanto disposto al comma 2 art.10 del presente statuto, le Guide Speleologiche componenti il primo direttivo vengono diplomate Istruttori-Guida.

#### art.21 Marchio

Nella prima assemblea del direttivo vengono stabiliti il marchio ufficiale delle Guide Speleologiche ed il marchio ufficiale degli Aspiranti Guida.

Non è ammessa la manipolazione né la contraffazione dei marchi ufficiali stabiliti dal primo direttivo.

Ogni utilizzo del marchio, per qualsiasi scopo, deve essere preventivamente autorizzato dal direttivo.

#### art.22 Regolamento

Il presente statuto è integrato da regolamenti interni.